



COMUNE DI FOLIGNANO
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
SERVIZIO LL.PP.

Prot.

Spett.le Ditta

Oggetto: Invito a RDO su Mepa, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) previa indagine di mercato per l'affidamento del Servizio di **"MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI PER N.5 ANNI "** – CIG:

Importo complessivo euro 16.168,35 (compresi oneri per la sicurezza) Importo a base d'asta: euro 15.683,35 Oneri per la sicurezza euro 485,00 (non soggetti a ribasso d'asta)
--

SCADENZA OFFERTE: Ore 13:00

la Ditta in indirizzo E' INVITATA a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio in oggetto secondo le modalità di seguito specificate. L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95 comma 4 lettera a).

STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI FOLIGNANO – VIA ROMA N.17 – 63083 FOLIGNANO (AP)
SERVIZIO LL.PP. SITO IN VIA AREZZO SNC – LOCALITA' VILLA PIGNA
CODICE FISCALE E P.IVA : 00362290447
Pec: comune.folignano@emarche.it
Fax: 0736 492079
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: arch. Francesca Romana Mancini – tel. 0736 399723

DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO

Il Servizio consiste nella manutenzione degli impianti elevatori (n.4 ascensori e n.1 piattaforma elevatrice) installati in alcuni degli immobili comunali così come meglio riportati e descritti nel Capitolato Speciale di appalto

DURATA E VALORE DEL SERVIZIO

Il Servizio avrà decorrenza dal 01/04/2019 ed eventualmente avrà inizio sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto, in considerazione della scadenza del contratto in essere con la Ditta appaltatrice che terminerà il 31/03/2019.

Il Servizio, che avrà la durata di n.5 anni, dovrà essere svolto secondo quanto stabilito nel Capitolato speciale di appalto e tecnico.

Il valore dell'appalto per l'intero periodo di 5 anni è stato stimato in € 16.168,35 di cui € 485,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il contratto potrà essere prorogato secondo quanto stabilito nel capitolato speciale di appalto

1) Condizioni di partecipazione

1.1. **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

1.1.1. le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

1.1.2. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

1.3. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è **vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete.

1.4 Alle ditte non iscritte al MePa è vietato partecipare sotto qualsiasi forma, sia singole che inserite in un Raggruppamento o associazione di rete o consorzi o qualsiasi altro tipo di operatore economico compresa la Ditta della quale ci si vorrà eventualmente avvalere per il possesso dei requisiti richiesti;

1.5. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, e alle imprese indicate per l'esecuzione dall'aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

1.5. E vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione

2) Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo

2.1. I modelli per la partecipazione alla gara sono allegati alla RdO tra i documenti richiesti alle Ditte invitate. Alla stessa RdO è allegata tutta la documentazione che descrive sia qualitativamente che quantitativamente il servizio da svolgere.

2.2. Il sopralluogo non è obbligatorio.

3) Richiesta di chiarimenti

I chiarimenti possono essere richiesti tramite comunicazione del sistema MePa fino a due giorni precedenti la scadenza per la presentazione dell'offerta.

4) Modalità di presentazione della documentazione e Soccorso istruttorio

4.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); al tale fine, le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

b) potranno essere sottoscritte da procuratori dei legali rappresentati ed, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

4.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.

4.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83, comma 3, e 86 del Codice nonché l'art. 62 del Regolamento, in forza del richiamo operato dall'art. 216, comma 14, del Codice.

4.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

4.5. Al fine di agevolare gli operatori concorrenti nella predisposizione delle domande e dichiarazioni richieste dalla presente lettera d'invito, gli stessi sono invitati ad utilizzare gli allegati moduli che formano parte integrante della documentazione di gara. *Si precisa che il mancato utilizzo dei Moduli per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione, a condizione che siano egualmente trasmesse tutte le dichiarazioni e informazioni in essi richiesti e che siano rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni normative.*

4.6. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante.

4.7. **Soccorso istruttorio:** Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente paragrafo.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni o del DGUE di cui al successivo paragrafo 15, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, il Comune di Folignano assegna al concorrente un termine di **giorni 7 (sette)** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente **è escluso dalla gara.**

Al fine del computo del termine perentorio assegnato (7 giorni), farà fede la data della ricevuta di accettazione del sistema di PEC o, in assenza, di posta elettronica o fax.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

4.8. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D. Lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito anche CAD).

5) Subappalto

6.1. Ai sensi dell'art. 105, del Codice, il subappalto è ammesso, previa autorizzazione del Comune, purché il concorrente indichi all'atto dell'offerta le parti del servizio o opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato;

6.2. Si precisa che:

- ☐ a) l'affidatario del subappalto non deve avere partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- ☐ b) il subappaltatore deve essere qualificato in base ai requisiti di ordine speciale richiesti per la presente procedura

ATTENZIONE: la mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto comporta l'impossibilità al rilascio della successiva autorizzazione.



6) Ulteriori informazioni

6.1. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici, non appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo del Codice.

6.2. È facoltà del Comune di Folignano di non procedere all'aggiudicazione della gara, qualora nessuna offerta venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice. Se la gara è già stata aggiudicata, è facoltà del Comune di non stipulare il contratto d'appalto. Ai sensi dell'art. 94, comma 2, del Codice, il Comune può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice.

6.3. Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede il Comune, motivatamente può sospendere, rinviare o

annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

6.4. L'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nella presente lettera d'invito per la scadenza della presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso il Comune potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dal Comune e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.

6.5. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto sarà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice. In considerazione dell'urgenza per lo svolgimento del servizio si potrà comunque procedere alla consegna del servizio sotto riserva di legge.

6.6. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito di controllo del possesso dei requisiti prescritti.

6.8. Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, il Comune provvederà a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

6.9. La partecipazione alla presente procedura comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole contenute nel CSA e gli altri elaborati allegati alla RdO, nella presente lettera d'invito e suoi allegati.

6.10 Qualora, nel corso dell'appalto, venisse riscontrata l'esigenza di aggiungere lavorazioni e/o nuove aree da mantenere, si potrà procedere ad una modifica del contratto ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera a) del D.Lvo 50/2016 fino ad un massimo del 20% dell'importo di contrattuale.

6.11 E' possibile, a discrezione dell'Amministrazione e fatta salva l'accettazione della Ditta, prorogare il contratto nei modi e termini stabiliti dal comma 11 dell'art.106 del d.lvo 50/2016.

7) Cauzioni e garanzie richieste

8.1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto e precisamente ad **€_323,37**

7.2. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

1) mediante versamento presso la Tesoreria del Comune di Folignano, o tramite bonifico bancario sul c/c IBAN IT91L053871350000000564302 in tal caso, la relativa quietanza con la causale "*cauzione provvisoria appalto x "Manutenzione verde pubblico anno 2018"*" deve essere Caricata tra i documenti richiesti nella sezione relativa alla – **Documentazione amministrativa**".

2) mediante bonifico bancario a favore del Comune di Folignano, con accredito sul c/c IBAN IT91L053871350000000564302, con valuta entro la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, e con la seguente causale "*cauzione provvisoria appalto x "Manutenzione verde pubblico anno 2018"*"; in tal caso, la copia dell'avvenuta esecuzione del bonifico con il relativo numero di CRO, deve essere Caricata tra i documenti richiesti nella sezione relativa alla – **Documentazione amministrativa**

Lo svincolo della cauzione nei modi 1) e 2) sarà effettuato tramite bonifico con spese a carico del destinatario.

3) mediante titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso la Tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore della Comune di Folignano. La relativa quietanza deve essere Caricata tra i documenti richiesti nella sezione relativa alla – **Documentazione amministrativa**;

4) mediante fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):

<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono essere Caricata tra i documenti richiesti nella sezione relativa alla – **Documentazione amministrativa** in originale con le firme autografe del contraente e del fideiussore o in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii..

N.B. 1 : Cauzione in formato digitale – Condizioni di ammissibilità

La garanzia fideiussoria può essere prodotta anche in formato digitale purché siano osservate tutte le regole che stanno a presidio di tale modalità documentale che, nel nostro ordinamento, trovano oggi compiuta disciplina nel Codice dell'Amministrazione digitale (c.d. Cad) approvato con D.Lgs 82/05 e ss.mm.ii..

Tali modalità sono:

- 1) o la diretta produzione del documento informatico, ossia il file in formato p7m registrato su supporto informatico con firme digitali del contraente e del garante;
- 2) oppure, la produzione di copia su supporto cartaceo del documento informatico, la quale sostituisce ad ogni effetto l'originale da cui è tratto se la sua conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

7.3. **FARE MOLTA ATTENZIONE, a pena di esclusione:** in caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata, pena l'esclusione dalla gara, anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice in favore del Comune di Folignano;

N.B.2 : Detta prescrizione non si applica se il candidato è una microimpresa, piccola o media impresa e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

7.4. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di **fideiussione** questa dovrà:

1. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (art. 103, comma 9, del Codice), qualora tale schema venga approvato entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte; in caso contrario, potranno essere utilizzati gli schemi di polizza tipo di cui al decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23 marzo 2004, n. 123, integrati con le clausole appresso indicate;
2. avere come beneficiario il Comune di Folignano ed avere la seguente causale: *“Manutenzione verde pubblico anno 2018”*;

3. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta del Comune di Folignano, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
4. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio, il GEIE;
6. deve prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta del Comune;
 - d. **a pena di esclusione**, la dichiarazione contenente l'impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 del Codice, in favore del Comune di Folignano, valida fino alla data di emissione del certificato regolare esecuzione di cui all'art. 102, comma 2, del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato (in alternativa, si potrà produrre analogo impegno di un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria).

N.B. 3:

La prescrizione di cui alla succitata lettera d) **non si applica** se il candidato è una microimpresa, piccola o media impresa e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

7.5. Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente nei confronti dell'aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

7.6. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare:

- a. cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo;
- b. copia della polizza assicurativa di responsabilità Civile verso Terzi in possesso della Ditta.

7.7. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del cinquanta per cento, non cumulabile con quella di cui al periodo precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall'art. 93, comma 7, del Codice, per le percentuali ivi indicate.

7.8. Si precisa che:

- ▣ a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l'aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione;
- ▣ b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- ▣ c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili) e di aggregazioni di imprese di rete con organo

comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/ aggregazione di imprese di rete;

■ d) salva l'esclusione prevista dai precedenti paragrafi 8.3. e 8.4.6 - lett. d), **la mancata presentazione della garanzia provvisoria, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più clausole o elementi tra quelli specificati dal presente paragrafo 8, potrà essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che la garanzia sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.**

8) Pagamento in favore dell'Autorità

Non è previsto il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC, trattandosi di appalto inferiore a 150.000 euro.

9) Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnica professionale

i concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti di:

9.1 idoneità professionale

- a) Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o, in caso di operatore economico non residente in Italia, di essere iscritto, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, del d.lvo 50/2016.
- b) Per le Società Cooperative l'iscrizione all'Albo tenuto dal Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del DM del 23/06/2004, e per le Cooperative sociali anche l'iscrizione all'albo regionale da cui risulti che l'oggetto sociale dell'operatore economico sia coerente con quello oggetto della presente gara, precisando i dati dell'iscrizione, l'oggetto sociale e le generalità delle persone che rappresentano legalmente la Cooperativa.

9.2 capacità economico-finanziaria

Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi 5 esercizi finanziari disponibili pari ad € 6.400,00,00;

9.3 Capacità tecnica professionale

Esecuzione nel triennio 2016-2017-2018 di servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto, sia come tipologia che come importi a favore di committenti pubblici e/o privati..

- per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari, le aggregazioni di imprese di rete e GEIE di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nella presente lettera d'invito devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria;

- per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari, le aggregazioni di imprese di rete e GEIE di tipo verticale, di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f) e g), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nella presente lettera d'invito devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l'impresa singola;

-. I consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett c) del Codice, al fine della qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione dei lavori, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto, giusta il disposto dell'art. 47, comma 2, del Codice;

10) Avvalimento

10.1. In attuazione dei disposti dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell'art. 48 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune di Folignano in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.



10.2. Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

10.3. Ferma restando l'esclusione del concorrente in caso di dichiarazioni mendaci prevista dall'art. 89, comma 1, del Codice, ai sensi del comma 3, secondo periodo, del medesimo articolo, la Stazione Appaltante impone all'operatore economico di sostituire i soggetti dei quali intende avvalersi che non soddisfano i criteri di selezione previsti dalla presente lettera d'invito o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. In corso di esecuzione, il Comune di Folignano eseguirà le verifiche previste dall'art. 89, comma 9 del Codice.

10.4. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

11) Contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa"

Nella busta "A - Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

- 1) le dichiarazioni richieste per l'ammissione alla gara (**Modelli 1, 2, 2bis**), le ulteriori dichiarazioni richieste per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi, aggregazioni di imprese di rete o GEIE e in caso di avvalimento (**Modelli 3 e 4**);
- 2) deposito cauzionale provvisorio di cui al precedente paragrafo 7;
- 3) eventuale dichiarazione di un fideiussore contenente l'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto;

ATTENZIONE: si precisa che:

1. la dichiarazione sostitutiva di cui al Modello 2, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete o GEIE, **deve essere resa da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento, il consorzio, l'aggregazione o il GEIE;**
2. la dichiarazione sostitutiva di cui al Modello 2, nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), **deve essere resa anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;**
3. la dichiarazione sostitutiva (modello n. 2bis) in ordine all'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e 2 del Codice, **deve essere resa o deve riferirsi ai seguenti soggetti:**
 - in caso di *concorrente individuale* = titolare e direttore tecnico;
 - in caso di *società in nome collettivo* = socio e direttore tecnico;
 - in caso di *società in accomandita semplice* = soci accomandatari e direttore tecnico;
 - *altri tipi di società o consorzio* = membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, la dichiarazione deve essere resa da entrambi i soci;
 - *per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato:* soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.
4. la dichiarazione sostitutiva in ordine all'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del Codice, (Modello 2 bis) deve riguardare anche i soggetti che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la

data di ricezione della presente lettera di invito. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, la dichiarazione deve essere resa anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di ricezione della presente lettera di invito.

5. questa stazione appaltante provvederà all'esclusione dell'operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che lo stesso si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del Codice;

6. la causa di esclusione prevista dall'art. 80, comma 5, lett. c), del Codice, opera solo se gli illeciti sono dimostrati dalla stazione appaltante con mezzi adeguati;

7. le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;

8. in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nella procedura di gara e negli affidamenti di subappalto, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all'ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 dell'art. 80 del Codice fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

9. in caso **di avvalimento** il concorrente dovrà allegare alla domanda:

a. a **pena di esclusione**, dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;

b. a **pena di esclusione**, copia conforme dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria, ovvero, in alternativa, dichiarazione di possesso dei requisiti di cui al paragrafo 10.;

c. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale: 1) attesta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice ed il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

2) si obbliga, verso il concorrente e verso il Comune di Folignano, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice;

d. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente. **FARE MOLTA ATTENZIONE:** il contratto di avvalimento è nullo se non sono specificati i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;

Si consiglia di utilizzare gli appositi **Modello 3 e 4**.

10. Si precisa inoltre che:

a) a **pena di esclusione**, non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara, IVA ed

oneri per la sicurezza esclusi;

b) in caso di discordanza tra l'importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevale quello espresso in lettere;

c) il ribasso è indicato con non più di tre (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento.

10.1 L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore con allegata copia conforme all'originale della relativa procura; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda al paragrafo 15.1. Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, consorzio o GEIE..

12) Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del minor prezzo determinato dal massimo ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

13) Procedura di aggiudicazione

Tutta la procedura di gara verrà gestita tramite MePa , comprese le comunicazioni con gli operatori economici.

Verrà applicata l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.lvo 50/2016 qualora le offerte non siano inferiori a 10.

14) Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Folignano,

Il Responsabile del III Settore

Arch. Francesca Romana Mancini